

## ALLEGATO 2

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLE ALER APPROVATO CON DCR N. X/424 DEL 15 LUGLIO 2014, A QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE REGIONALE DEL 20 MAGGIO 2022 n.9 E DALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2023 N. 4

Allo schema di Statuto approvato con DCR X/424 del 15.7.2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo capoverso, del comma 3, dell'art. 1 è sostituito dal seguente *"Le articolazioni territoriali sono definite dal Presidente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett c), della l.r. 16/2016."*;

b) al comma 1, dell'art. 4, sono soppresse le parole *"ed è rinnovabile una sola volta."*;

c) al comma 1, dell'art. 5 sono soppresse le parole *", sentito il Consiglio Territoriale."*;

d) alla lett. f), del comma 3) dell'art. 5 sono soppresse le parole *", d'intesa con il Consiglio Territoriale,"*;

e) al comma 3 dell'art. 5 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente *"fbis) approvare le proposte formulate dal Direttore Generale ex articolo 12, comma 7, lett. gbis) in coerenza con gli indirizzi regionali"*;

f) al comma 2 dell'art. 9, dopo alla lettera n), è aggiunta la seguente *"nbis) formula le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente in coerenza con gli indirizzi regionali."*;

g) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

*"ART. 13 COMPOSIZIONE*

*1. Il Consiglio territoriale è composto dai sindaci dei comuni capofila o dai presidenti delle assemblee dei sindaci dei piani di zona degli ambiti territoriali di cui all'art. 6 della L.R. n.16/2016 sui quali si svolge l'attività di ciascuna ALER. Nella prima seduta d'insediamento il consiglio territoriale elegge, tra i suoi componenti, il presidente e il vicepresidente a maggioranza assoluta dei propri componenti.*

*2. Alle sedute del consiglio territoriale partecipano con diritto di voto, i componenti o loro delegati mediante atto scritto. Vi partecipano altresì, senza diritto di voto, il presidente dell'ALER e il direttore generale dell'ALER.*

*3. La partecipazione al consiglio territoriale e la carica di presidente e di vicepresidente sono gratuite."*;

h) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

*"Art. 14 FUNZIONI*

*1. Il consiglio territoriale svolge funzioni di natura propositiva e consultiva e a tal fine:*

*a) Può formulare proposte, anche sulla base del fabbisogno abitativo presente sul territorio, ai fini della predisposizione dei piani annuali e pluriennali di attività di cui all'art. 11, comma 4, lettera d) della L.R. n.16/2016, ivi comprese le acquisizioni e le dismissioni, tenuto conto della programmazione annuale e triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale definita ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.16/2016, nonché della pianificazione urbanistica dei comuni;*

*b) Esprime, su richiesta del presidente dell'ALER, pareri su questioni attinenti all'attività dell'ente.*

*2. Il consiglio territoriale può approvare, inoltre, un regolamento di funzionamento interno."*;

i) L'art. 15 è sostituito dal seguente:

*“Art.15 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO*

- 1. Il consiglio territoriale è convocato almeno una volta all'anno, in previsione dell'approvazione del piano triennale e del piano annuale per la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale di cui all'art. 6 della L.R. n.16/2016.*
- 2. È ammessa la convocazione specifica per la consultazione dei componenti che rappresentano solo uno o alcuni ambiti territoriali.*
- 3. Il funzionamento del consiglio territoriale è disciplinato con deliberazione della Giunta Regionale ex art. 13, comma 1, della legge regionale n. 16/2016.”;*

l) al comma 5, dell'art. 28, sono soppresse le parole “, sentito il consiglio territoriale,”.